



CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce

ORIGINALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 25-03-2021

OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA PROVVISORIA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato a norma di legge.

All'appello nominale sono presenti:

SCHITO SANDRINA	P	RIZZO LUCA DONATO	P
MARTINA PINA	P	CAGNAZZO PINO GIOVANNI	P
VANGELI MARIA CHIARA	P	DE GIORGI VINCENZO	P
VERNAGLIONE ROBERTA	P	ALCINI GIOVANNI	P
POLO GIANNI LUCA	P	PAGANO MARINELLA	P
NESTOLA ALESSANDRO	A	SANGIORGI SALVATORE MARIA	P
PRETE ANTONIETTA	P	LEO ANTONIO	P
FRISENDA COSIMO	A	INGROSSO GIUSEPPE	P
LUPO COSIMO VALTER	P		

Ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Presiede il Sig. COSIMO VALTER LUPO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Avv. LAURA CACCETTA

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Data: 15-02-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to MARRA Milva

Si esprime parere Favorevole di Regolarità contabile, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 25-03-2021 COPERTINO

Pag. 1

Data: 17-02-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Sono presenti gli Assessori Giovanni De Lorenzi, Pierluigi Nestola, Mario Camisa, Carlo Agostini, Maria Rosa Rizzo.
Alle ore 16,57 è presente il Consigliere Cosimo Frisenda.

Con riferimento all'argomento in oggetto, ha luogo la discussione risultante dal resoconto di stenotipia, allegato al presente atto, redatto dalla ditta Scripta Manent s.n.c.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che così recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

- l'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, recanti la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati;

- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto “milleproroghe”), il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 25-03-2021 COPERTINO

Pag. 2

sostituiti dalla citata L. 160/2019;

- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, formulate con proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge c.d. "milleproroghe";

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. unico, comma 1, D.M. 13 gennaio 2021, che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023;

Ritenuto necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi soppressi, salvo successivo conguaglio;

Ricordato che i vigenti regolamenti sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni fissano il 31 gennaio come termine di pagamento rispettivamente per le occupazioni permanenti e per l'imposta sulla pubblicità annuale e ritenuto di prorogare al 31/03/2021 la scadenza di pagamento dei corrispondenti nuovi canoni, nelle more di approvazione dei regolamenti e delle tariffe, dando atto che tale proroga opera per il solo anno 2021;

Richiamato l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante"*;

Richiamato l'art. 9 - ter, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in particolare:

➤ il comma 2 ai sensi del quale *"... Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ..."*;

➤ il comma 3 ai sensi del quale *"... In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 ..."*.

Tenuto conto altresì che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla ditta Andreani Tributi srl con sede a Macerata (P.I. 01412920439), giusta determinazione di proroga n. 1351 del 31/12/2020;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare interruzione nei servizi di riscossione delle nuove entrate, di proseguire nell'affidamento in corso, in conformità alle disposizioni del citato comma 846;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari, Dott.ssa Milva Marra, e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Palazzo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere n. 34 del 22.02.2021 (acquisito al prot. 6732 del 22.02.2021) dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ha rammentato ai consiglieri comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti, cui il presente atto è destinato a produrre effetti, e che, all'esito di tale avvertimento, non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

Con votazione espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16; Votanti: n. 10; Voti favorevoli: n. 10; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 6 (De Giorgi, Alcini, Pagano, Sangiorgi, Leo, Ingrosso);

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di cui al precedente punto 1) hanno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione dei regolamenti e provvedimenti che saranno adottati in via definitiva in materia di tariffe e di gestione del servizio;
3. Di stabilire che, per quanto non previsto dal Regolamento di cui al precedente punto 1, si applicano le vigenti norme di legge in materia;
4. Di fissare al 31 marzo 2021 la scadenza di pagamento dei canoni di occupazione permanente e dell'imposta sulla pubblicità annuale, dovuti per l'anno 2021, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e delle tariffe dei nuovi canoni;
5. Di autorizzare nella prosecuzione del servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, affidato al 31/12/2020 alla ditta Andreani Tributi srl con sede a Macerata (P.I. 01412920439), ai sensi dell'art. 1, co. 846 L. n. 160/2019;
6. Di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;
7. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16; Votanti: n. 10; Voti favorevoli: n. 10; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 6 (De Giorgi, Alcini, Pagano, Sangiorgi, Leo, Ingrosso);

DELIBERA

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COSIMO VALTER LUPO

SEGRETARIO GENERALE
Avv. LAURA CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.